

AVV. VINCENZO MOSCA
Via Andrea d'Isernia, 59
80122 - NAPOLI
tel. 081/0320256 - fax 081/19576463
p.e.c. vincenzomosca@legalmail.it

Spett.le

REGIONE CAMPANIA

In persona del Presidente p.t.

A mezzo pec: **urp@pec.regione.campania.it**

Spett.le

ASL NAPOLI 3 SUD

In persona del Direttore Generale p.t.

A mezzo pec: **protocollo@pec.aslnapoli3sud.it**

Oggetto: Adempimento Ordinanza Collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, sez. V, n. 815/2017, pubblicata in data 9 febbraio 2017 – NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto avv. Vincenzo Mosca, in qualità di procuratore costituito della sig.ra **IOCULANO MARIA**, nata a Napoli il 23.9.1981, nel ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, contro **A.S.L. NAPOLI 3 SUD TORRE DEL GRECO**, in persona del Direttore Generale p.t., ed altri, pendente con **R.G. n. 173/2017**

PREMESSO CHE

1) La dott.ssa **IOCULANO MARIA** adiva il T.A.R. Campania – Napoli, sez. V, con ricorso incardinato con **R.G. 173/2017**, proposto contro l'A.S.L. Napoli 3 Sud, volto ad ottenere l'annullamento – previa sospensione -: a) della Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. Napoli 3 Sud – Torre del

Greco n. 139 del 29 settembre 2016, pubblicata sull'Albo Pretorio informatico dell'A.S.L. per 15 giorni consecutivi a far data dal 3 ottobre 2016, ad oggetto *"Procedura concorsuale per n. 41 posti di Assistente Amministrativo Categ. "C" riservato ai disabili iscritti negli elenchi della Provincia di Napoli – Avvio al lavoro e presa d'atto – Disposizioni legislative e giurisprudenziali"*, nella parte in cui stabilisce *"... che l'inserimento nelle graduatorie del personale disabile, che abbia conseguito l'idoneità al concorso pubblico espletato da questa Azienda, e di cui alle delibere n. 46 del 31.01.2012 e n. 489 del 03.09.2012, dà diritto all'assunzione anche a prescindere dallo stato di eventuale occupazione dell'invalido, che al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione presentava i requisiti previsti dalla legge"*; b) ove occorra, di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente.

2) Il T.A.R. Campania – Napoli, sezione V, con **Ordinanza Collegiale n. 815/2017, pubblicata in data 9 febbraio 2017**, disponeva che parte ricorrente provvedesse ad integrare il contraddittorio processuale, nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria di merito, disponendo, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla procedura, la notifica individuale del ricorso ai soli vincitori della selezione i quali hanno beneficiato della delibera n. 139 del 29 settembre 2016, e la **notificazione per pubblici proclami per tutti gli altri candidati inseriti in graduatoria**, sussistendo i presupposti di cui all'art. 41, comma 4, c.p.a.

3) In particolare, il T.A.R. adito disponeva che la **notificazione per pubblici proclami** si sarebbe dovuta effettuare sia nel sito Internet dell'A.S.L. Napoli 3 Sud che in quello della Regione Campania, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'Ordinanza

Collegiale n. 815/2017.

Tanto premesso, lo scrivente, nella qualità e nell'interesse della propria assistita

CHIEDE

che la Regione Campania e l'A.S.L. Napoli 3 Sud dispongano la pubblicazione, sul proprio sito web istituzionale, non eliminando lo stesso almeno fino alla pubblicazione della sentenza da parte del T.A.R. Campania – Napoli, sez. V, del seguente annuncio:

“ANNUNCIO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI”

*In ottemperanza alla Ordinanza collegiale n. 815 del 9 febbraio 2017 emessa dalla Sezione Quinta del T.A.R. Campania – Napoli, con la quale è autorizzata la notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i candidati inseriti in graduatoria nella “Procedura concorsuale per n. 41 posti di Assistente Amministrativo Categ. “C” riservato ai disabili iscritti negli elenchi della Provincia di Napoli – Avvio al lavoro e presa d’atto – Disposizioni legislative e giurisprudenziali”, bandita dall’A.S.L. Napoli 3 Sud, sig.ra **IOCLANO MARIA**, nata a Napoli il 23.9.1981, ricorrente nel giudizio incardinato sub R.G. 173/2017 contro l’A.S.L. Napoli 3 Sud, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Mosca, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Andrea d’Isernia, n. 59,*

NOTIFICA

nei confronti di:

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA
42. ESPOSITO VINCENZO	21/03/1989
43. CESARANO CARMELA	14/04/1982
44. ACAMPORA ROSARIA	10/08/1969
45. RENELLA ANGELA	17/06/1986
46. MARRAZZO ANNA	26/07/1972

47. DI MAIO LUCIA	05/03/1971
48. PIRO LUCIO	23/10/1971
49. FRANZESE ROSA	26/11/1973
50. DI CRISTO GELSOMINA	13/03/1985
51. DE MARTINO FORTUNA	16/05/1989
52. COSENZA MARLANNA	21/11/1981
53. PORZIO GIUSEPPINA	22/08/1985
54. CATUOGNO MARLA	26/10/1982
55. MARULLO SABATO FRANCESCO	09/12/1988
56. MANFUSO GLAMPIERO	18/01/1980
57. LANDRETTA FRANCESCO	17/08/1989
58. RAINONE LUIGI	08/09/1980
59. VEROPALUMBO ENRICO	18/03/1984
60. MONTESANO MARCELLA	05/11/1987
61. LOMBARDI LAURA	01/11/1969
62. CIOTOLA VALENTINA	25/09/1984
63. CESARANO SALVATORE	09/09/1984
64. SCUOPPO VALERIA	31/01/1985
65. CEPARANO ANNA	01/03/1971
66. NOTTOLA AGNESE	07/07/1981
67. MANNA VINCENZA	20/04/1965
68. DI DONATO TERESA	17/08/1965
69. ANNARUMMA MICHELE	18/05/1960
70. CARILLO VINCENZO	28/04/1991
71. TRINCHESE FELICE	09/09/1983

72. GIULLIANO CARMELA	01/07/1963
73. PUZONE GIOVANNA	23/01/1968
74. FRISALDI ISABELLA	13/10/1969
75. SOLARO ANGELA	01/02/1971
76. PEDACI LOREDANA	08/08/1981
77. NAPPO GIUSEPPINA	24/03/1988
78. BRLANDI VINCENZO	30/01/1982
...	
80. DE RISI MASSIMO	09/01/1977
81. DE MARIA RAFFAELE	20/02/1988
82. ABETE ANGELA	01/08/1963
83. TUFANO ANTONIO	22/11/1990
84. DE CRESCENZO MONICA	26/03/1963

Estratto per sunto del ricorso pendente con R.G. 173/2017 pendente dinanzi al T.A.R. Campania – Napoli, sezione V, con prossima udienza fissata per la trattazione del merito per il 24 ottobre 2017, volto ad ottenere l'annullamento: a) della Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. Napoli 3 Sud – Torre del Greco n. 139 del 29 settembre 2016, pubblicata sull'Albo Pretorio informatico dell'A.S.L. per 15 giorni consecutivi a far data dal 3 ottobre 2016, ad oggetto "Procedura concorsuale per n. 41 posti di Assistente Amministrativo Categ. "C" riservato ai disabili iscritti negli elenchi della Provincia di Napoli – Avvio al lavoro e presa d'atto – Disposizioni legislative e giurisprudenziali", nella parte in cui stabilisce "... che l'inserimento nelle graduatorie del personale disabile, che abbia conseguito l'idoneità al concorso pubblico espletato da questa Azienda, e di cui alle delibere n. 46 del 31.01.2012 e n. 489 del 03.09.2012, dà diritto all'assunzione anche a prescindere dallo stato di eventuale occupazione dell'invalido, che al momento della presentazione

dell'istanza di partecipazione presentava i requisiti previsti dalla legge"; b) ove occorra, di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente.

Si precisa che la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati è sorretta dai seguenti motivi di diritto:

I) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEX SPECIALIS (BANDO DI CONCORSO); VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16, COMMA 2, LEGGE N. 68/99; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA DI ISTRUTTORIA; INGIUSTIZIA, IRRAGIONevolezza ED ILLOGICITÀ MANIFESTE; ARBITRARIETÀ; PERPLESSITÀ.

*L'illegittimità del provvedimento impugnato deriva dal fatto che risulta palesemente violato il principio generale in virtù del quale la disciplina contemplata nel bando di gara ha portata vincolante ed esige che l'Amministrazione dia alla stessa puntuale e rigorosa applicazione. Fermo restando che la P.A. può eventualmente intervenire in autotutela sulla procedura selettiva, qualora ne sussistano i presupposti, ed indire eventualmente un nuovo concorso, costituisce *jus receptum* che la medesima P.A. non può modificare, pena la violazione della "par condicio", le regole del gioco in corso d'opera una volta che sia scaduto il termine per la presentazione delle domande.*

Nel caso di specie, il bando di concorso pubblicato sul B.U.R.C. n. 46 del 23 luglio 2012 prevedeva, all'art. 2, che lo stato di disoccupazione si sarebbe dovuto possedere non solo al momento della partecipazione alla procedura, ma sarebbe dovuto permanere fino al completamento della stessa: orbene, è evidente che, nel momento in cui l'Amministrazione è intervenuta, nelle more, con una Delibera con cui, ferma restando la necessità del possesso e

della documentazione dello stato di disoccupazione con riguardo alla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ha poi ritenuto sostanzialmente superflua la permanenza del requisito della disoccupazione fino alla data di assunzione, essa ha violato con il principio secondo cui le regole cristallizzate nella lex specialis, costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione pubblica e della commissione. Sicché è vietata la disapplicazione, integrazione o modificazione delle disposizioni di un bando di concorso, ancorché queste siano illegittime o, comunque, ritenute inopportune, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela, che incidono a monte sulla stessa lex specialis della procedura.

II) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST⁵; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEX SPECIALIS (BANDO DI CONCORSO); VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA PAR CONDICIO; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA DI ISTRUTTORIA; INGIUSTIZIA, IRRAGIONevolezza ED ILLOGICITÀ MANIFESTE; ARBITRARIETÀ; PERPLESSITÀ.

L'Amministrazione, inoltre, anziché emanare la Deliberazione impugnata, avrebbe dovuto soltanto utilizzare la graduatoria degli idonei al fine di procedere alla copertura complessiva dei n. 41 posti di Assistente Amministrativo messi a concorso, invitando i candidati classificatisi dal 42° posto in poi, scorrendo la graduatoria, a produrre la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione dei requisiti prescritti dal bando: eventuali ulteriori modalità si pongono, infatti, in contrasto con i summenzionati principi, in quanto la previsione di favore secondo cui si può procedere all'assunzione del disabile non più disoccupato, purché in possesso del suddetto requisito all'atto della partecipazione al concorso,

non può avere carattere prevalente sul fondamentale principio, anch'esso evidenziato a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui le regole del gioco non possono essere cambiate in corso d'opera, pena la lesione della par condicio tra i concorrenti.

Nelle procedure concorsuali, infatti, il bando costituisce la lex specialis delle medesime, cristallizzando le norme in atto vigenti.

*

Si rende noto che il presente avviso non sarà rimosso dal sito delle Amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione Quinta, ed i soggetti destinatari del presente avviso, ferma restando la possibilità di costituirsi in giudizio per resistere alla domanda proposta da parte ricorrente, potranno seguire lo svolgimento del processo consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania – Napoli" della sezione "TAR".

Il sottoscritto resta in attesa dello svolgimento da parte dell'A.S.L. Napoli 3 Sud e della Regione Campania degli adempimenti descritti, nello spirito di lealtà e collaborazione dovuto dall'Amministrazione, restando a disposizione per fornire qualunque informazione che possa risultare necessaria per l'esecuzione di quanto richiesto.

Napoli, lì 7 marzo 2017

Distinti saluti

Avv. Vincenzo Mosca
